CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA FRA LO STATO E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO

Art. 2 (Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Ministero della Marina)

Il suddetto piroscafo sara' a scafo di ferro o di acciaio della stazza netta di registro di tonnellate 400 almeno, munito di apparato motore di tipo moderno della forza di circa 650 cavalli indicati per imprimere alla nave nelle condizioni favorevoli la velocita' di almeno 10 miglia marine per ora. Esso sara' munito di caldaia speciale per il servizio delle macchine destinate alle operazioni sui cavi. Sara' inoltre provvisto di tutti gli accessori, i fornimenti e le dotazioni che si richieggono tanto per la navigazione in generale, quanto per le operazioni suddette.

Le sue dimensioni principali saranno le seguenti:

Lunghezza, almeno.... metri 60.00 Larghezza, »..... » 7.70 Profondita', »..... » 4.80

Versione in vigore dal 6 maggio 1886, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la Convenzione stipulata fra lo Stato e la ditta Pirelli e C. di Milano
Estremi	Legge 15 aprile 1886, n. 3789
Partizione	Convenzione fra la Ditta Pirelli e il Ministero della Marina
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1886

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-stipulata-fra-lo-stato-e-la-ditta-pirelli/convenzione-fra-la-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it